

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4996 del 01/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA MAG S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), VIA MEUCCI N. 2 . MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5212 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA MAG S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), VIA MEUCCI N. 2 . MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 796 del 24.4.2014 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzioni in carpenteria metallica" svolta dalla ditta MAG S.r.l. nello stabilimento in oggetto e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) con Provvedimento conclusivo n. 3363 del 16.5.2014. Detto atto è successivamente stato rettificato dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 1128 del 6.6.2014 (rilasciata dal SUAP con atto n. 4044 del 14.6.2014). L'AUA comprende unicamente l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza della Ditta MAG S.R.L. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero con nota n. 8214 del 13.6.2018 (prot. Arpaee n. 9494 del 13.6.2018) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento richiedendo i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, rispetto alla quale viene prodotta dichiarazione di rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale;

PRESO ATTO che

- la modifica dello stabilimento consiste nell'installazione di un nuovo banco di taglio diviso in due settori per l'aspirazione parzializzata dei fumi nella zona esclusivamente interessata dal taglio da cui avranno origine le emissioni E8 ed E9;
- non viene prevista alcuna variazione relativamente ai consumi di prodotti vernicianti, diluenti e solventi per pulizia;
- per l'emissione E7 il gestore dichiara che al momento la stessa è sospesa; rispetto a detta emissione il gestore, con nota del 1.10.2014, aveva già provveduto a comunicare che il progetto di installazione della nuova cabina di verniciatura generante E7 era momentaneamente sospeso e ad impegnarsi a comunicare in tempo utile l'installazione di tale cabina e della relativa emissione in atmosfera;
- i bruciatori alimentati a metano a servizio delle cabine di verniciatura generanti le emissioni E4 ed E7 sono in vena d'aria con riscaldamento diretto dell'aria introdotta in cabina per una potenza totale per cabina pari a 408 kW, quindi complessivamente pari a 816 kW;
- sono presenti impianti termici civili aventi potenza complessivamente inferiore a 3 MW, rientranti quindi nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e non soggetti, pertanto, ad autorizzazione;
- sono presenti solo acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura e, pertanto, non necessitanti di autorizzazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota n. 64586 del 11.7.2018 (prot. Arpaee n. 10959 del 11.7.2018) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole ricordando che l'aria estratta dovrà essere

reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza i captazione e gli stessi parametri microclimatici. Si fa presente inoltre che la ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime impiegate e conformi a quanto prescritto dal regolamento REACH/CLP;

- nota n. 10706 del 6.7.2018 con cui il ST di Arpae di Piacenza trasmetteva parere favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni, osservando che l'impianto di verniciatura generante l'emissione E7 ed i relativi impianti termici non risultano ancora realizzati;
- nota n. 6443 del 19.9.2018 (prot. Arpae n. 14577 del 19.9.2018) con cui il Comune di Carpaneto P.no attestava la conformità urbanistica dell'attività per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (*PAIR 2020*) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAG S.R.L.**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAG S.R.L.** (COD. FISC 01628130336) per l'attività di "costruzioni in carpenteria metallica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), via Meucci n. 2 (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E3 CABINA GRANIGLIATURA

Portata Massima	28000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti:		

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

EMISSIONE N. E4 CABINA FORNO DI VERNICIATURA – PULIZIA SUPERFICIE

Portata Massima	50000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti fase di verniciatura:		
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili(espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti fase di essiccazione/pulizia:		
Composti Organici Volatili(espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 CABINA VERNICIATURA – pulizia di superficie

Portata Massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti fase di verniciatura:		
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili(espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti fase di pulizia:		
Composti Organici Volatili(espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 SALDATURA MANUALE

Portata Massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 CABINA FORNO DI VERNICIATURA – pulizia di superficie

Portata Massima	50000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti fase di verniciatura:		
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili(espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti fase di essiccazione/pulizia:		
Composti Organici Volatili(espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 BANCO OSSITAGLIO/PLASMA

Portata Massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 BANCO OSSITAGLIO/PLASMA

Portata Massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa di Inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

- a) le cappe aspiranti a servizio delle postazioni manuali di saldatura (emissione E6) devono avere una portata di circa 1800 m³/h (cappa con flangia) ed una velocità di aspirazione all'origine dei fumi di saldatura non inferiore a 0,5 m/s;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espressi come **Ctot**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E9** devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) l'attività di pulizia di superfici, verniciatura, appassimento ed essiccazione deve essere svolta nelle apposite cabine, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e con un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- i) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso o prodotti all'acqua con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- j) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti pronti all'uso pari a **18 kg/giorno**, di prodotti vernicianti a base acquosa e diluenti pronti all'uso pari a **160 kg/giorno**, di prodotti per la pulizia di superficie pari a **7,6 kg/giorno**, calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto k);
- k) le ore delle operazioni di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti, diluenti e del solvente di pulizia utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati con frequenza almeno settimanale su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- limite di emissione annua totale di COV: 7500 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;
- m) **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato

per le rispettive schede di sicurezza e, per quanto riguarda i rifiuti, dovrà essere indicato il contenuto di COV;

- il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06;

- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime delle emissioni E7, E8 ed E9 non può superare i due mesi;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio di E7, E8 ed E9 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni E7, E8 ed E9 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.